



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori Ignazio MARINO, PERDUCA, BOSONE, CARLONI, CAROFIGLIO, CASSON, CHITI, DI GIOVAN PAOLO, DE SENA, FERRANTE, LEGNINI, MARINARO, MARITATI, OLIVA, PETERLINI, SBARBATI, THALER AUSSERHOFER e TOMASELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 2012

Promozione della solidarietà interfamiliare e della cultura della co-residenzialità

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge intende rispondere ad una crescente esigenza del nostro Paese, indotta dalle grandi mutazioni della composizione familiare e dalle notevoli trasformazioni degli stili di vita. La perdita della rete affettiva parentale estesa, ormai diffusa a gran parte della nostra società, comporta la necessità per tante famiglie, soprattutto giovani, di rivolgersi a servizi esterni per la cura dei bambini, degli anziani e per le quotidiane esigenze di vita. Da più parti si è resa convincente l'ipotesi di ricreare un tessuto di familiarità attraverso relazioni affettive significative, seppure non parentali, create nell'ambito del vicinato o del contesto sociale più prossimo. Le reti di solidarietà interfamiliare, oltre che rappresentare una preziosa ricchezza del patrimonio sociale immateriale in virtù dell'elevato rinforzo alla coesione sociale, rappresentano oggi, spesso, l'unico vero sostegno a persone sole o in condizioni di difficoltà a cui le risorse istituzionali difficilmente riescono a dare risposte. L'«abitare solidale» si propone, dunque, oggi come preziosa realtà in grado di coniugare il diffuso bisogno di socialità con una dimensione vera di solidarietà e reciprocità, vissuta nel quotidiano dalle persone in difficoltà.

Sono a tutt'oggi presenti nel mondo e in Europa numerose esperienze del cosiddetto «abitare solidale» che vanno dalla co-residenzialità (comunità intenzionali, eco-villaggi, villaggi solidali, comunità spirituali) al *cohousing* (co-residenzialità parziale, limitata alla condivisione di alcuni spazi e/o servizi) ai condominii solidali fino alle reti di solidarietà interfamiliare o di vicinato elettivo.

In Italia si sta diffondendo negli ultimi anni il *cohousing* come nuova dimensione abitativa urbana, in grado di garantire nel contempo sia l'intimità dei tradizionali spazi abitativi che la condivisione di alcuni spazi comuni (ricreativi, manutentivi) e di offrire così una maggiore socialità rispetto a quanto abitualmente accade; la letteratura scientifica specifica ha dimostrato come vi sia, in tali circostanze, la percezione sia di più elevati livelli di sicurezza, urbana e personale, che di una migliore qualità di vita.

Con questo disegno di legge ci proponiamo, dunque, di offrire una cornice normativa in cui le varie tipologie di Abitare Solidale, dalle comunità di co-residenti alle reti di solidarietà interfamiliare, possano trovare un ordinato e riconosciuto assetto.

Riteniamo, infatti, giusto dare una risposta di carattere istituzionale a quanti siano in grado oggi di combattere i rischi dell'isolamento e della emarginazione fornendo, nel contempo, anche ad altri opportunità vere di scambio relazionale inclusivo e perseguendo forme di secondario vantaggio economico grazie alla condivisione di beni e servizi, con notevole abbattimento di costi (servizi domestici, assistenza domiciliare).

Sottolineamo che l'abitare solidale rappresenta una preziosa possibilità in tutte quelle situazioni di fragilità (disabilità, anziani) attualmente demandate alle strutture istituzionali (comunità, case-famiglia) e che invece, in tal modo, potrebbero continuare a permanere negli abituali contesti di vita, preservando i legami con le reti affettive significative; un particolare settore dell'abitare solidale è rappresentato, infatti, dal cosiddetto «abitare indipendente» delle persone con fragilità psichica o psicofisica in merito a cui si

auspica una particolare attenzione da parte degli enti locali nelle forme di agevolazione e sostegno.

Il presente disegno di legge stabilisce: all'articolo 1 il riconoscimento dell'elevato valore sociale dell'abitare solidale e la necessità di un adeguato sostegno istituzionale alla realizzazione di strutture abitative *ad hoc*; all'articolo 2 il ruolo degli enti locali nella promozione e nel sostegno delle speci-

fiche iniziative da parte di gruppi civici e sociali; all'articolo 3 l'attivazione degli strumenti previsti dalla legge per facilitare la concreta operatività degli insediamenti residenziali. Negli articoli seguenti si prevede la possibilità di inclusione tra i destinatari dei beni confiscati, la regolamentazione dei requisiti dei gruppi sociali destinatari dei benefici di legge e l'istituzione della Conferenza nazionale dell'abitare solidale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi)

1. Lo Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, relativo ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, e ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 117 nella parte in cui si riferisce alla tutela della salute dei cittadini ed al governo del territorio, detta, per la parte di competenza esclusiva e, per la parte di competenza concorrente, i principi di cui al presente articolo.

2. Al fine di dare risposte concrete ai bisogni delle persone attraverso forme di organizzazione, reciprocità e solidarietà, di valorizzare le potenzialità della co-residenzialità anche attraverso un'opera di promozione culturale e di agevolazione, attraverso la previsione di idonei incentivi, lo Stato:

a) riconosce il ruolo della co-residenzialità, fondata sulla libera scelta e sull'aggregazione spontanea, come veicolo e strumento di solidarietà, aggregazione e coesione sociale;

b) favorisce l'attivazione di percorsi specifici, volti a sostenere la cultura dell'abitare solidale, attraverso reti di famiglie solidali e gruppi di co-residenzialità assistita;

c) sostiene la realizzazione di modelli innovativi di strutture socioabitative integrate che abbiano i seguenti caratteri:

1) disponibilità di servizi interni e di spazi di uso comune e condiviso;

2) ecosostenibilità e risparmio energetico;

3) abbattimento dei costi in virtù sia della condivisione dei servizi che di forme specifiche di agevolazione;

d) privilegia nella realizzazione delle strutture abitative e nella formazione dei gruppi locali, le condizioni di vita di maggiore fragilità, quali famiglie con persone disabili, anziani, giovani inoccupati, coppie con bambini piccoli, famiglie monogenitoriali, persona singola in età avanzata;

e) sostiene forme di *housing* sociale che consentano l'accesso all'abitare solidale anche in condizioni di svantaggio socioeconomico;

f) promuove e favorisce la gestione condivisa dei servizi.

Art. 2.

(Promozione e sostegno culturale)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, è compito degli enti locali diffondere, promuovere e sostenere la cultura dell'abitare solidale e della co-residenzialità (*co-housing*), al fine di incoraggiare tutte le forme di attivazione civica in grado di rappresentare un terreno vivo e concreto di vicendevoles e mutuo sostegno.

2. Gli enti locali, valendosi delle strutture sociali territoriali e delle risorse per attività culturali, sono tenuti a realizzare iniziative informative e promozionali, nonché specifici percorsi formativi al fine di sostenere la creazione di gruppi sociali di co-residenzialità, sulla base della libera scelta e della aggregazione spontanea dei cittadini.

Art. 3.

(Strutture abitative)

1. È compito degli enti locali sostenere, attraverso specifiche forme di facilitazione e agevolazione urbanistico-edilizia, la realizza-

zione di strutture abitative con spazi di uso comune e condiviso.

2. Gli enti locali sono tenuti ad attivare tutti gli strumenti previsti dalla legge per consentire l'accesso ai benefici normativi da parte di imprese civiche, secondo principi di sussidiarietà integrata.

3. Gli enti locali sono tenuti a destinare edifici demaniali in disuso o altri beni facenti parte del patrimonio disponibile alla realizzazione di iniziative di co-residenzialità assistita da parte di gruppi civici.

Art. 4.

(Destinazione dei beni confiscati)

1. I gruppi sociali aventi le caratteristiche di cui all'articolo 5 hanno titolo per essere inclusi tra i destinatari dei beni confiscati, di cui all'articolo 45 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed al decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50.

Art. 5.

(Definizione e requisiti dei gruppi civici e sociali destinatari dei benefici di cui alla presente legge)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, nell'ambito delle proprie rispettive competenze, emanano regolamenti, finalizzati ad indicare requisiti e *standard* minimi dei gruppi civici e sociali che intendano presentare istanze per usufruire delle destinazioni e dei benefici previsti dalla presente legge, tenendo conto della composizione dei gruppi e della presenza, in essa, di soggetti deboli, nonché ad indicare previsioni in ordine alla conser-

vazione della destinazione in relazione al mutamento di composizione dei gruppi ed alle successive vicende di essi. Entro il medesimo termine, i comuni istituiscono registri per le comunità intenzionali ed i gruppi co-residenziali presenti sul loro territorio.

Art. 6.

*(Conferenza nazionale
della co-residenzialità)*

1. È istituita la Conferenza nazionale della co-residenzialità. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice almeno ogni due anni la Conferenza, organizzata dai Ministeri per i beni e le attività culturali e per la coesione territoriale, nelle forme che si ritengano opportune e senza alcun onere per il bilancio dello Stato. La Conferenza ha lo scopo di verificare l'attuazione dei principi di cui alla presente legge e di elaborare linee guida, con particolare riferimento all'attività di promozione della co-residenzialità, relative al sostegno dei soggetti deboli di cui all'articolo 1 ed alla destinazione di beni e strutture ai medesimi soggetti.

